



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

- Registro – classif: DGPREV I.5.h.c
- Allegati:

Ministero dello Sviluppo economico
Direzione Generale Politica Industriale,
Innovazione e Piccole e Medie Imprese
dgpicpmi.segreteria@mise.gov.it

Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, la tutela del consumatore e la
normativa tecnica
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

Per conoscenza
Ministero della transizione ecologica
DG PNA - Divisione IV
Battegazzore.maurizio@minambiente.it

GTI REACH coordinatore
c.govoni@ausl.mo.it
Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it

Helpdesk REACH
Stefano.castelli@enea.it

Helpdesk CLP
Rosa.draisici@iss.it
Sonia.dilio

ADM
Direzione centrale Antifrode e controlli –
Ufficio analisi dei rischi
roberto.serra@adm.gov.it
filippo.tommaso@adm.gov.it

MdS Ufficio 3 DGPrev
u.angeloni@sanita.it
c.trionfo@sanita.it

USMAF-SASN
loro PEC

Oggetto: Rafforzamento dei controlli sui prodotti chimici di cui ai regolamenti REACH e CLP.

A tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente, il 5 agosto 2021 il Ministero della salute e l'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) hanno sottoscritto la convenzione "REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITÀ DI CONTROLLO", disponibile nel sito web di ADM, e della quale si è data comunicazione attraverso un comunicato stampa di ADM.

A partire dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei regolamenti in oggetto saranno rafforzate in frontiera e si svolgeranno in cooperazione con le Autorità di controllo delle

Regioni/PA REACH/CLP e loro articolazioni territoriali. Tali attività riguarderanno gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione, in ambito REACH, e di etichettatura/imballaggio nel contesto CLP, anche in coerenza con la classificazione indicata nella SDS.

Per quel che concerne il Regolamento REACH, in merito alla registrazione prevista, saranno interessate tutte le sostanze rientranti nel campo applicazione REACH, importate in quanto tali o contenute in miscela \geq 1ton/y(anno), anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna, in prossimità dei siti industriali. L'attività sarà svolta su richiesta dell'Autorità di controllo regionale/PA. Il dispositivo di collaborazione si realizzerà attraverso uno scambio di dati a livello territoriale, tra le Direzioni territoriali di ADM e le Regioni, volto a ottimizzare i controlli da parte degli ispettori REACH.

In merito alla autorizzazione, saranno interessate le sostanze in quanto tali, relative all'allegato XIV del REACH, indipendentemente dal quantitativo importato, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali. L'attività sarà svolta prestando attenzione agli specifici codici riportati nella casella 44 della dichiarazione doganale e si esplicherà, attraverso il diretto supporto agli uffici delle dogane, da parte delle articolazioni territoriali, nel corso delle operazioni di sdoganamento.

In merito alla restrizione, nei casi selezionati "Visita Merce (VM)" dal Circuito di controllo doganale, a campione o sulla base di specifici profili di rischio locale, le attività di controllo rafforzato saranno di tipo analitico e riguarderanno i seguenti prodotti

- a) Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
- b) Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
- c) Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
- d) Calzature in pelle/cuoio (cromo)
- e) Cemento (cromo)
- f) Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
- g) Pneumatici rigenerati (IPA)
- h) Leghe per brasature (cadmio)
- i) Prodotti con materiale plastico in PVC - manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)

In particolare il dispositivo di collaborazione si realizzerà attraverso il supporto dei laboratori ADM o della rete dei laboratori REACH di cui all'Ac.SR del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) per la rilevazione, nei prodotti citati, delle sostanze sopra indicate, al di sopra dei limiti previsti dall'allegato XVII del Regolamento REACH.

Si focalizza l'attenzione di codesto dicastero sulla circostanza che, nella fattispecie del controllo rafforzato per la disposizione di restrizione di cui al regolamento REACH, l'operatore economico dovrà eccezionalmente procedere alla istanza di nulla osta sanitario all'importazione - NOS – diretta all'USMAF-SASN territorialmente competente (tariffa associata pari ad euro 71,90 art. 1 certificazioni e nulla osta, punto 8 del DM 19 dicembre 2012), mediante l'utilizzo dell'applicativo NSIS-USMAF. Per la richiesta del citato nulla osta saranno disponibili le seguenti voci di "destinazione d'uso merce":

- a) sostanze e miscele (REACH-CLP)
- b) articoli (REACH)

Con riferimento invece al Regolamento CLP, in merito all'informazione di cui all'etichettatura e all'imballaggio saranno posti all'attenzione i seguenti prodotti:

- a) Vernici e vernici spray
- b) Diluenti per vernici
- c) Detergenti (detersivi)
- d) Disgorganti
- e) Colle e adesivi
- f) Bianchetti

g) Prodotti per l'automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto).

Si prega di dare alla presente la massima diffusione agli operatori economici anche per il tramite delle associazioni di categoria della presente.

Si inviano i più cordiali saluti.

**Direttore Generale
Autorità Competente REACH e CLP
(Dott. Giovanni Rezza)**